

Delib.G.R. 5 marzo 2008, n. 8/6742 ⁽¹⁾.

"Fare rete e dare tutela e sostegno alla maternità" - Definizione delle modalità per la presentazione di progetti a carattere sperimentale, coordinata a livello regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettere a) e d) della L.R. n. 23/1999 "Politiche regionali per la famiglia".

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 aprile 2008, n. 17, suppl. straord. 22 aprile 2008, n. 2.

La Giunta regionale

Vista la finalità espressa dall'*art. 1, comma 2 della L.R. 6 dicembre 1999, n. 23* "Politiche regionali per la famiglia" secondo cui la Regione promuove e realizza un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare volta alla tutela della vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia;

Visto in particolare l'*art. 2 della L.R. n. 23/1999* secondo cui la Regione, per la realizzazione della sopra citata finalità, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue in particolare seguenti obiettivi:

- favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;

- sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;

- realizzare e favorire interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo il disposto dell'*art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194* che possano indurre la madre all'interruzione della gravidanza;

- favorire i coniugi nel conseguimento delle scelte procreative liberamente decise, anche attraverso l'offerta di opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute ad infertilità o a stati di bisogno economico;

- sviluppare, tra le finalità dei consultori pubblici e di quelli privati riconosciuti ai sensi degli *artt. 13 e 14 della L.R. 6 settembre 1976, n. 44* (Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia), la valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna;

Considerato inoltre l'*art. 4, comma 9 della L.R. n. 23/1999* che individua tra gli interventi promossi dalla Regione i seguenti:

- prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all'interruzione della gravidanza;

- predisporre ed organizzare, per ogni famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando le risorse di enti pubblici e di privato sociale, di volontariato, nonché le reti informali di solidarietà;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura (Delib.C.R. 26 ottobre 2005, n. VIII/25) che prevede espressamente un sistema di welfare in cui la famiglia assume un ruolo centrale di attore del sistema e la riconosce quale risorsa sociale che partecipa alla realizzazione degli obiettivi del sistema;

Richiamato il Piano Socio Sanitario Regionale 2007/2009 che pone tra gli obiettivi il consolidamento del ruolo della famiglia quale soggetto attivo, secondo il principio della sussidiarietà, nella definizione e gestione degli interventi di welfare e la promozione della salute e del benessere sociale della donna e del bambino;

Visto l'Obiettivo di Governo Regionale 2008 della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale "G1 - Azioni integrate di promozione e tutela della famiglia" che prevede specificamente la realizzazione di iniziative innovative in risposta alle esigenze delle famiglie in tema di tutela della maternità;

Richiamata la Delib.G.R. 9 maggio 2007, n. 8/4697 con la quale il Presidente, di concerto con l'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale, comunica alla Giunta regionale le proposte di sviluppo delle politiche regionali di Regione Lombardia a sostegno della famiglia e la volontà di costruire in Lombardia un Patto per la Famiglia che, attraverso il concorso di tutti i soggetti coinvolti, possa valorizzare ulteriormente l'impegno programmatico della Regione;

Considerato quindi opportuno sostenere in modo significativo gli interventi di cui all'art. 4, comma 9, lett. a) e d), *L.R. n. 23/1999*, promuovendo sul territorio regionale iniziative sperimentali a favore della famiglia in un'ottica di progettazione integrata che valorizzi le esperienze finora maturate e che sviluppi delle reti tra il privato sociale no profit ed i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;

Ritenuto, quindi, di definire le modalità operative per la presentazione di progetti a carattere sperimentale, coordinate a livello regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettera a) e d) *L.R. n. 23/1999* "Politiche regionali per la famiglia", secondo quanto stabilito all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di destinare al finanziamento regionale degli interventi innovativi sopra indicati oggetto del presente provvedimento, la somma complessiva di € 5.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell'UPB 5.2.1.2.87 cap. 5660 del Bilancio regionale - Esercizio 2008;

Ritenuto di rinviare a successivi atti del direttore generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed inserita sul sito web della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la *L.R. n. 16/1996* e le deliberazioni che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di approvare le modalità operative per la presentazione di progetti a carattere sperimentale, coordinate a livello regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettera a) e d) *L.R. n. 23/1999 "Politiche regionali per la famiglia"*, secondo quanto stabilito all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 2. di destinare al cofinanziamento regionale delle attività innovative di cui al punto 1, oggetto del presente provvedimento, la somma complessiva di € 5.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell'UPB 5.2.1.2.87 cap. 5660 del Bilancio regionale - Esercizio 2008;
 3. di rinviare a successivi atti del direttore generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione ⁽²⁾;
 4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di inserirla sul sito web della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale.
-

(2) Con D.Dirett. 15 aprile 2008, n. 3720 è stato approvato il Bando regionale per la presentazione di progetti ai sensi della presente deliberazione.

Allegato A

"Fare rete e dare tutela e sostegno alla maternità"

Definizione delle modalità per la presentazione di progetti a carattere sperimentale, coordinati a livello regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettere a) e d) *L.R. n. 23/1999*

"Politiche regionali per la famiglia"

1. Premessa

L'azione di sostegno alle famiglie necessita di interventi integrati in grado di agevolare l'assunzione delle responsabilità familiari, con particolare attenzione alle situazioni di particolare fragilità.

La molteplicità degli interventi, dei servizi e dei percorsi progettuali che si rivolgono alle famiglie richiedono una sempre maggiore integrazione per realizzare un concreto sostegno dei percorsi di vita e di crescita delle coppie, della famiglia e dei suoi membri.

Promuovere il sostegno alla maternità e alla paternità rimuovendo ostacoli materiali e culturali che condizionano la scelta, così come aiutare i genitori nella funzione di cura e in quella educativa, offrendo anche forme di sostegno alle famiglie monogenitoriali, nonché la promozione dell'assistenza alle famiglie che vivono conflitti e difficoltà ed il rafforzamento delle relazioni familiari e sociali, sono alcune delle tappe che si intendono sviluppare nell'ambito della programmazione locale.

L'azione sperimentale costituisce un'importante completamento ai percorsi progettuali avviati nell'ambito delle politiche di sostegno alle famiglie. Essa mira a sostenere l'insieme delle iniziative che possono essere condotte localmente, tenuto conto di esperienze sulle buone prassi esistenti, al fine di una loro messa in rete e di una loro progressiva sistematizzazione.

I progetti dovranno pertanto essere finalizzate ai seguenti obiettivi specifici:

- a. aumentare la capacità di utilizzo delle strutture sanitarie e sociali;
- b. aumentare l'autostima e il senso di competenza nell'esercitare la funzione genitoriale;
- c. aumentare la capacità delle madri a leggere adeguatamente i segnali del bambino e quindi a rispondere in maniera adeguata;
- d. diminuire l'isolamento sociale ed il rischio di un aggravamento della condizione personale e della relazione con il figlio;
- e. realizzazione di un percorso integrato di aiuto e di sostegno;
- f. promuovere e monitorare attività tese a rendere più efficaci le collaborazioni con enti e servizi del territorio.

2. Ambiti di intervento

Gli enti non profit, individuati al successivo punto 4), possono presentare progetti innovativi relativi ai seguenti ambiti ai sensi della *L.R. n. 23/1999 art. 4*:

- 1) prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all'interruzione di gravidanza (comma 9, lettera a);

2) predisporre e organizzare, per ogni famiglia che lo richieda un piano personalizzato di sostegno psicologico, socioassistenziale e sanitario utilizzando le risorse di enti pubblici e di privato sociale, di volontariato, nonché le reti informali di solidarietà (comma 9, lettera d).

3. Contenuti e caratteristiche dei progetti

Le iniziative sperimentali dovranno riguardare in particolare:

* progetti integrati di "aiuto alla vita" che prevedano percorsi di sostegno alle madri in difficoltà, durante la gravidanza e fino ad 1 anno di vita del bambino attraverso servizi di assistenza sanitaria e psicologica, fornitura di beni materiali (abiti, pannolini, alimenti per l'infanzia), sostegno al reddito, eventuali apertura di crediti verso farmacie, inserimento in asili nido, accompagnamento alla formazione e alla ricerca di un lavoro, attraverso la formula di voucher e/o buoni sociali;

* sperimentazione di protocolli operativi integrati di intervento tra i soggetti presenti sul territorio;

* azioni ed interventi di sensibilizzazione/informazione e formazione mirata da realizzarsi non in forma esclusiva.

4. Chi può presentare la domanda

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti sotto elencati:

* associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex *L.R. n. 1/2008*;

* organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionale o provinciali del registro ex *L.R. n. 1/2008*;

* associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali dell'associazionismo ex *L.R. n. 1/2008*;

* cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'albo regionale ex *L.R. n. 1/2008*;

* enti privati con personalità giuridica riconosciuta iscritti al registro regionale delle Persone Giuridiche Private ex *Reg. n. 2/2001*;

* enti ecclesiastici con personalità giuridica ex *legge n. 222/85*;

* associazioni femminili iscritte all'albo regionale delle associazioni, movimenti ed organizzazione delle donne ex *L.R. n. 16/1992*;

* altri soggetti pubblici o privati che gestiscono consultori familiari accreditati.

È promossa l'attivazione di partnership/collaborazioni tra le associazioni che operano specificatamente con finalità di promozione e tutela della maternità di solidarietà familiare e gli altri soggetti non profit sopra indicati.

Tale attivazione è finalizzata alla realizzazione di iniziative innovative di rete rivolte al sostegno psicologico, socioassistenziale e sanitario della maternità.

L'individuazione del capofila e del soggetto/i che intendono partecipare alla partnership/collaborazione deve essere esplicitata nel progetto e formalizzata attraverso scrittura privata sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner.

Ogni soggetto che partecipa al Bando può presentare un solo progetto relativo all'ambito 1) e un solo progetto relativo all'ambito 2) come sopra specificato.

5. Entità del contributo e durata dei progetti

Le risorse stanziare per la realizzazione dei progetti ammontano complessivamente a € 5.000.000,00.

Il finanziamento regionale per la realizzazione dei progetti è a fondo perduto ed è erogato a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Per ogni singolo progetto, di durata biennale, il finanziamento regionale non sarà superiore all'80% del suo costo complessivo, fino a un massimo di € 200.000,00.

6. Procedure per la presentazione dei progetti

La procedura per la presentazione del progetto ed, in particolare, la documentazione da allegare e le modalità di presentazione della domanda, saranno definite in dettaglio con successivo decreto del direttore generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

7. Comitato di coordinamento

Per assicurare il coordinamento e l'orientamento dell'iniziativa è prevista la costituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal direttore generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale o da suo delegato, affiancato da una segreteria tecnica.

La composizione, le funzioni relative alla valutazione dei progetti al monitoraggio dell'iniziativa e le modalità di funzionamento del comitato di coordinamento saranno definite in dettaglio con successivo decreto del direttore generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

8. Criteri di ammissibilità dei costi

Il cofinanziamento regionale dovrà essere così articolato:

* risorse di personale e spese generali specificatamente dedicate alle attività del progetto presentato (nella misura massima del 20%);

* attivazione di strumenti nell'ambito del percorso personalizzato (nella misura minima dell'80%).

Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:

* direttamente legati al conseguimento degli obiettivi previsti dal Bando;

* sostenuti tra il termine iniziale e finale delle azioni;

* documentati con giustificativi originali;

* conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali;

* sostenuti entro i limiti del preventivo approvato.

Ulteriori precisazioni riguardanti le spese ammissibili, le modalità di pagamento e i controlli, saranno oggetto di successive comunicazioni da parte di Regione Lombardia.

9. Modalità e tempi per la presentazione dei progetti

Ogni domanda presentata dovrà accompagnare un progetto relativo ad un solo ambito di intervento, così come indicato al precedente punto 4); la domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto giuridico proponente, dovrà essere corredata dallo "Schema tecnico per la presentazione dei progetti" e secondo quanto stabilito da successivo decreto a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Le domande di contributo dovranno pervenire ai Protocollo della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, via Pola 9/11 - 20124 Milano, nell'orario di apertura al pubblico (dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì), oppure presso gli Uffici del Protocollo delle sedi territoriali con i medesimi orari, a partire dal primo giorno di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entro la data prevista dal Bando.

10. Inammissibilità dei progetti

Non sono ammessi al cofinanziamento regionale i progetti che:

* saranno inviati, secondo le indicazioni di cui al precedente punto 9), prima della data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed oltre la data prevista dal Bando;

* si configurano come attività commerciale;

* beneficiano di finanziamenti ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie di settore;

* risultano privi dell'indicazione delle fonti e delle entità di finanziamento atte a coprire tutti i costi del progetto stesso;

* sviluppano attività non riconducibili ai criteri e alle modalità qui contenute;

* sono presentati da enti che alla data di presentazione dei progetti non risultino iscritti ai rispettivi registri;

* sono privi della formalizzazione del rapporto di partnership/collaborazione con l'indicazione del soggetto capofila sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner.

11. Criteri e procedure di valutazione

Ai fini della formulazione delle graduatorie di merito, i progetti ammessi saranno valutati, da apposita commissione, attribuendo agli stessi un punteggio, sino ad un massimo di 50 punti, individuato in base ai seguenti criteri:

1. coerenza del progetto in relazione al bisogno al quale si intende rispondere (punti da 0 a 8)
2. qualità delle risorse umane impiegate, nell'ottica della *L.R. n. 23/1999* (punti da 0 a 5)
3. capacità di costruire partnership tra i soggetti del territorio e coinvolgimento della "rete istituzionale" (punti da 0 a 8)
4. qualità delle attività proposte (punti da 0 a 5)
5. coerenza fra obiettivi e piano operativo (punti da 0 a 7)
6. conformità alle linee della *L.R. n. 23/1999* (punti da 0 a 5)
7. efficienza economica: rapporto costi/benefici (punti da 0 a 7)
8. progetti innovativi in partnership tra soggetti non profit (punti da 0 a 5)

In relazione agli esiti della valutazione delle proposte pervenute, verrà predisposto l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento ordinati a partire dai progetti che avranno totalizzato il punteggio più alto.

In caso di parità di punteggio avrà priorità il progetto che avrà conseguito il maggior punteggio nel criterio 2 "coerenza del progetto in relazione al bisogno al quale si intende rispondere" e, in subordine, nel criterio 4 «capacità di sussidiarietà e coinvolgimento della "rete istituzionale"».

12. Competenze della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

Compete alla D.G. Famiglia e Solidarietà sociale, per mezzo di decreto del direttore generale:

* la definizione delle procedure per l'apertura del Bando per la presentazione delle domande di finanziamento e la relativa pubblicazione;

* la definizione del Comitato di coordinamento di cui al precedente punto 7);

* l'approvazione della graduatoria finale.